

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 31/05/2016

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/38281-le-unioni-civili-e-le-convivenze-di-fatto-esame-di-una-legge-attesa-e-temuta>

Autore: Giacardi Walter

**Le unioni civili e le convivenze di fatto: esame di una legge
... attesa e temuta**

LE UNIONI CIVILI E LE CONVIVENZE DI FATTO: ESAME DI UNA LEGGE ... ATTESA E TEMUTA¹

Avv. Walter Giacardi

Alla fine, il dado è tratto. Dopo interminabili polemiche, discussioni e prese di posizioni più o meno condivisibili, la legge sulle unioni civili e sulle convivenze² ha visto la luce.

Esamineremo, di seguito, le principali statuizioni civilistiche della legge (che consta, nella sua versione definitiva, di un solo articolo e di 69 commi), cercando di fare “ordine” tra le principali novità introdotte.

LE UNIONI CIVILI³.

La L. 20/05/2016, n. 76 istituisce l'**unione civile** tra persone maggiorenni dello stesso sesso, riconoscendola quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione⁴.

L'unione civile si costituisce mediante **dichiarazione** di fronte all'**ufficiale di stato civile** ed alla presenza di due testimoni⁵: l'ufficiale di stato civile provvede alla **registrazione** nell'archivio dello stato civile⁶.

¹ Articolo redatto nel mese di maggio 2016.

² L. 20/05/2016, n. 76, Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze, definitivamente approvata dalla Camera il 11/05/2016 ed in vigore dal 05/06/2016.

³ Fatte salve le disposizioni di cui alla L. 20/05/2016, n. 76, il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 28):

- (i) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
- (ii) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
- (iii) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

I decreti legislativi di cui sopra sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 29).

Ciascuno schema di decreto legislativo, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro 60 giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei 30 giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine è prorogato di 3 mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 30).

Entro 2 anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30 (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 31).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a) (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 34).

⁴ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 1.

L'unione civile è **certificata** dal documento attestante la costituzione dell'unione, che contiene i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni⁷.

Non è possibile costituire una unione civile qualora sussistano le seguenti **cause impeditive**⁸:

- (i) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'altra unione civile;
- (ii) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente⁹;
- (iii) la sussistenza tra le parti dei rapporti di parentela, affinità, ed adozione¹⁰, o rapporti tra zio e il nipote e la zia e la nipote¹¹;
- (iv) la condanna definitiva di una delle parti per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte¹².

La sussistenza di una causa impeditiva¹³ comporta la **nullità dell'unione civile**¹⁴, che può essere impugnata da ciascuna delle parti, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale¹⁵.

L'unione civile può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con **violenza**, determinato da **timore** di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa, se il consenso è stato dato per effetto di **errore sull'identità della persona** o di **errore essenziale su qualità personali**¹⁶ dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore o sia stato scoperto l'errore¹⁷.

Con la dichiarazione all'ufficiale di stato civile, le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile un **cognome** comune, scegliendolo tra i loro¹⁸.

Con la costituzione dell'unione civile:

⁵ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 2.

⁶ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 3.

⁷ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 9.

⁸ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 4.

⁹ Se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile. In tal caso, il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunciato sull'istanza non sia passata in giudicato (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 4, lett. b)).

¹⁰ Ex art. 87, comma I, cod. civ. (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 4, lett. c)).

¹¹ Si applicano le disposizioni di cui art. 87, cod. civ. (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 4, lett. c)).

¹² se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile è sospesa sino a quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 4, lett. d)).

¹³ O in violazione dell'art. 68, cod. civ. (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 6).

¹⁴ All'unione civile si applicano gli artt. 65 e 68, 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129 bis, cod. civ. (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 5).

¹⁵ L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 6).

¹⁶ L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:

a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;

b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile. (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 7).

¹⁷ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 7. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 8).

¹⁸ La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 10).

- (i) le parti acquistano gli **stessi diritti** e assumono i **medesimi doveri**¹⁹;
- (ii) deriva l'obbligo reciproco all'**assistenza morale e materiale** e alla **coabitazione**²⁰;
- (iii) entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a **contribuire ai bisogni comuni**²¹;
- (iv) le parti concordano tra loro l'**indirizzo della vita familiare** e fissano la **residenza comune**²²;
- (v) a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato²³.

Il **regime patrimoniale** dell'unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni²⁴.

Quando la condotta di una delle parti dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra, quest'ultima può chiedere al giudice un **ordine di protezione contro gli abusi familiari**, ex art. 342 ter, cod. civ.²⁵.

Nella scelta dell'**amministratore di sostegno** il giudice tutelare preferisce, ove possibile, l'altra parte dell'unione civile. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, che può altresì presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa²⁶.

L'unione civile può essere **annullata** in caso di **violenza**, anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui²⁷.

All'unione civile si applicano altresì le disposizioni in tema di **alimenti** (artt. 433 e ss., cod. civ.)²⁸.

In caso di **morte del prestatore di lavoro**, le indennità indicate dagli artt. 2118 e 2120, cod. civ. devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile²⁹.

La **prescrizione** rimane sospesa tra le parti dell'unione civile³⁰.

Lo **scioglimento** dell'unione civile si verifica:

- (i) in caso di morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti³¹;
- (ii) nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della Legge 01/12/1970, n. 898³²;

¹⁹ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 11.

²⁰ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 11.

²¹ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 11.

²² L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 12.

²³ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 12.

²⁴ In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli artt. 162, 163, 164 e 166, cod. civ.. Le parti non possono derogare ai diritti ed ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 13).

²⁵ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 14.

²⁶ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 15.

²⁷ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 16.

²⁸ Nonché gli artt. 116, comma I, 146, 2647, 2653, comma I, numero 4), e 2659, cod. civ.. (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 19).

²⁹ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 17.

³⁰ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 18.

³¹ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 22.

³² L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 23.

- (iii) quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile³³;
- (iv) in caso di sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso³⁴.

La L. 20/05/2016, n. 76 precisa altresì che:

- (i) al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi” o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile, **salvo per le norme del codice civile non richiamate** espressamente nella L. 20/05/2016, n. 76, nonché alle disposizioni in tema di **adozioni** (L. 04/05/1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia)³⁵;
- (ii) alle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni previste in materia di **successione** relative a indegnità (artt. 463 e ss., cod. civ.), dei diritti riservati ai legittimari (art. 536 e ss., cod. civ.), di successione legittima (art. 565 e ss., cod. civ.), di collazione (art. 737 e ss., cod. civ.), di patti di famiglia (art. 768 bis, cod. civ.)³⁶;
- (iii) si applicano altresì, in quanto compatibili, gli artt. 4, 5, comma I, e dal comma V al comma XI, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della Legge 01/12/1970, n. 898, le disposizioni in materia di procedimenti di famiglia e stato delle persone (artt. 706 e ss., cod. proc. civ.)³⁷.

I “CONVIVENTI DI FATTO”.

La legge precisa che si intendono per “**conviventi di fatto**” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile³⁸.

L’**accertamento della stabile convivenza** si fa con riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui agli artt. 4 e 13, comma I, lett. b) del Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente (D.P.R. 30/05/1989, n. 223)³⁹.

Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di **discriminazione** a carico delle parti del contratto di convivenza⁴⁰.

³³ In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 24).

³⁴ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 26. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 27).

³⁵ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 20.

³⁶ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 21.

³⁷ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 25.

³⁸ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 36.

³⁹ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 37.

⁴⁰ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 55.

I conviventi possono disciplinare i **rapporti patrimoniali** relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un **contratto di convivenza**⁴¹.

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in **forma scritta**, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico⁴².

Ai fini dell'**opponibilità ai terzi**, il notaio o l'avvocato che ha ricevuto il contratto deve provvedere, entro i successivi 10 giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe⁴³.

Il contratto può contenere⁴⁴:

- (i) l'indicazione della residenza;
- (ii) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- (iii) il regime patrimoniale della comunione dei beni⁴⁵: il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le stesse forme previste per la redazione del contratto stesso⁴⁶.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a **termine o condizione**⁴⁷, ed è affetto da **nullità insanabile** che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se viene concluso⁴⁸:

- (i) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
- (ii) in violazione del comma 36;
- (iii) da persona minore di età;
- (iv) da persona interdetta giudizialmente;
- (v) in caso di condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra⁴⁹.

Il contratto di convivenza si **risolve** per⁵⁰:

⁴¹ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 50. Il contratto reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 53).

⁶⁴ La L. 20/05/2016, n. 76 inserisce, nella Legge 31/05/1995, n. 218, l'art. 30 bis (Contratti di convivenza): "1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. 2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima". (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 64).

⁴² L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 51.

⁴³ Ai sensi degli artt. 5 e 7, Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 52).

⁴⁴ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 53.

⁴⁵ Ex sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

⁴⁶ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 54.

⁴⁷ Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 56).

⁴⁸ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 57.

⁴⁹ Ex art. 88, cod. civ.. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'art. 88, cod. civ., fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 58).

⁵⁰ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 59.

- (i) accordo delle parti;
- (ii) recesso unilaterale⁵¹: se la casa familiare è nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a 90 giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione⁵²;
- (iii) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona⁵³;
- (iv) morte di uno dei contraenti⁵⁴.

La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico⁵⁵.

Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima⁵⁶.

In caso di **malattia** o di **ricovero**, i conviventi hanno reciproco diritto di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari⁵⁷.

Ciascun convivente può **designare**⁵⁸ **l'altro quale suo rappresentante** con poteri pieni o limitati⁵⁹:

- (i) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
- (ii) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

Il convivente di fatto può altresì essere nominato **tutore, curatore o amministratore di sostegno**, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata, o ricorrano i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno⁶⁰.

Salvo quanto previsto in tema di assegnazione della casa familiare⁶¹, in caso di **morte del proprietario della casa di comune residenza** il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a 2 anni e

⁵¹ In questo caso, il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe entro i successivi 10 giorni (cfr. comma 52), a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 61).

⁵² L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 61.

⁵³ In tal caso, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 62).

⁵⁴ In tal caso, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte, affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 63).

⁵⁵ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 60.

⁵⁶ Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 60).

⁵⁷ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 39.

⁵⁸ La designazione è effettuata in forma scritta e autografa o, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 41).

⁵⁹ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 40.

⁶⁰ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 48.

⁶¹ Art. 337 sexies, cod. civ..

comunque non oltre i 5 anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a 3 anni⁶².

Nei casi di morte del conduttore o di suo **recesso dal contratto di locazione** della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto⁶³.

Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'**assegnazione di alloggi di edilizia popolare**, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi⁶⁴.

In materia di **azienda familiare**, la L. 20/05/2016, n. 76 introduce l'art. 230 ter, cod. civ., che riconosce al convivente che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato⁶⁵.

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'**ordinamento penitenziario**⁶⁶.

In caso di **decesso del convivente**, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite⁶⁷.

In caso di **cessazione della convivenza**, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli **alimenti** - per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, comma II, cod. civ. - qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento⁶⁸.

BREVI CONSIDERAZIONI FINALI.

La legge sulle unioni civili e sui conviventi di fatto può ritenersi “perfetta”? Probabilmente no, come (quasi) tutti i testi normativi oggetto di profonde divisioni in ambito parlamentare e di polemiche a volte anche oltre il lecito.

Ciò che si deve riconoscere è che da tempo, in Italia, si sentiva la necessità di una disciplina che regolamentasse le convivenze, sia eterosessuali che omosessuali, un fenomeno sociale ormai – a ragione – accolto e che per troppi anni si è visto riconoscere dei diritti solo per mezzo di sentenze che applicavano in via analogica norme nate per disciplinare il matrimonio tradizionale.

Sarà necessario che l'applicazione della legge sia equilibrata, e che l'interpretazione delle novità introdotte sia uniforme e priva di spunti di eccesso, sia nel senso di non ridurre i diritti che di estenderli al di là delle intenzioni del legislatore.

⁶² L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 42. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 43).

⁶³ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 44.

⁶⁴ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 45.

⁶⁵ Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 46).

⁶⁶ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 38.

⁶⁷ L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 49.

⁶⁸ Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'art. 433, cod. civ. l'obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle (L. 20/05/2016, n. 76, art. 1, comma 65).